SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 208

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 7 settembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª **Serie speciale:** *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 settembre 2007, n. **147**.

Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007-2008 ed in materia di concorsi per ricercatori universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare alle istituzioni scolastiche la possibilità di programmare ed organizzare le loro attività dall'inizio dell'anno scolastico e di realizzare le condizioni per un ordinato avvio dello stesso, nonché di garantire l'immediata assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca;

Considerato lo stato di particolare incertezza nel quale versano le istituzioni scolastiche in relazione a specifiche richieste in materia di «tempo scuola» avanzate dalle famiglie, agli adempimenti connessi allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, nonché a questioni relative all'assunzione e gestione del personale scolastico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'università e della ricerca;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Norme in materia di ordinamenti scolastici

1. Al fine di realizzare gli obiettivi formativi del *curriculum* arricchito è reintrodotta, nella scuola primaria, l'organizzazione di classi funzionanti a tempo pieno, secondo il modello didattico già previsto dalle norme previgenti al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, con un orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione è realizzata nei limiti della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno e tempo prolungato deve essere individuato nell'ambito dell'organico di cui al secondo periodo e nel rispetto dei limiti di spesa previsti per il personale della scuola dalla legge di bilancio.

2. All'articolo 2, comma 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come modificato dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti:

«I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame.».

3. Il limite di spesa di euro 138.000.000 di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 2007, n. 1, è elevato ad euro 178.200.000 a decorrere dal 2007, per la corresponsione dei compensi ai commissari degli esami di Stato del Sistema nazionale di istruzione. Al relativo onere, pari ad euro 40.200.000 annui, a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 11 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-*bis*»;

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame medesimo.».

5. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, come modificato dall'articolo 1, comma 612, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da due membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali almeno uno proveniente dal mondo della scuola.». A decorrere dall'anno scolastico 2007-2008 il Ministro della pubblica istruzione fissa, con

direttiva annuale, gli obiettivi della valutazione esterna condotta dal Servizio nazionale di valutazione in relazione al sistema scolastico e ai livelli di apprendimento degli studenti, determinando anche gli anni di corso oggetto di valutazione, concernenti il primo ed il secondo ciclo.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, si applicano al Sistema nazionale di istruzione.

7. Al fine di dare attuazione, per l'anno 2007, al punto 12) dell'Accordo-quadro sancito in Conferenza unificata del 14 giugno 2007, diretto a realizzare le iniziative di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'onere di euro 9.783.656 di pertinenza del Ministero della solidarietà sociale si provvede mediante utilizzo delle disponibilità, in conto residui, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 91 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che a tale fine è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata alla competente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 2007. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 1, comma 4-*bis*, della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, le parole: «alla medesima data nelle scuole materne che chiedono il riconoscimento» sono sostituite dalle seguenti: «nelle scuole materne riconosciute paritarie» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale disposizione si applica fino alla conclusione dei corsi abilitanti appositamente istituiti.».

Art. 2.

Norme urgenti in materia di personale scolastico

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 503:

1) al comma 5, in attesa della costituzione degli organi collegiali territoriali della scuola, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, le parole: «in conformità del parere» sono sostituite dalle seguenti: «acquisito il parere»; le parole: «salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente» sono sostituite dalle seguenti: «, nel rispetto del principio costituzionale della libertà di insegnamento»; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il predetto parere è reso nel termine dei sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta, prorogabile di trenta giorni per l'effettuazione di ulteriori e specifici adempimenti istruttori che si rendano necessari. Decorso inutilmente tale termine, l'amministrazione può procedere all'adozione del provvedimento.»;

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Fuori dei casi previsti dall'articolo 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97, il procedimento disciplinare deve essere concluso entro novanta giorni successivi alla data in cui esso ha avuto inizio, prorogabili di trenta giorni per gli eventuali adempimenti istruttori di cui al comma 5.»;

b) all'articolo 506:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale.»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta, nei confronti del personale docente, dal dirigente scolastico, salvo convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale cui il provvedimento deve essere immediatamente comunicato, e, nei confronti dei dirigenti scolastici, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale. In mancanza di convalida da parte del dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il termine di dieci giorni dalla relativa adozione, della sospensione cautelare disposta nei confronti del personale docente, il provvedimento di sospensione è revocato di diritto. Analogamente, in mancanza di conferma da parte dello stesso dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, entro il medesimo termine di cui al secondo periodo, della sospensione cautelare disposta nei confronti dei dirigenti scolastici, il provvedimento è revocato di diritto.»;

c) all'articolo 468:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Trasferimento per incompatibilità ambientale e utilizzazione in compiti diversi dall'insegnamento»;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Qualora le ragioni di urgenza di cui al comma 1 siano dovute alla sussistenza di gravi fattori di turbamento dell'ambiente scolastico e di pregiudizio del rapporto fiduciario tra l'istituzione scolastica e le famiglie degli alunni, conseguenti a specifici comportamenti di uno o più docenti lesivi della dignità della persona, degli studenti o del prestigio o decoro dell'amministrazione scolastica, tali da risultare incompatibili con l'esercizio della funzione educativa, il dirigente scolastico può altresì disporre, in via d'urgenza, l'utilizzazione dei docenti medesimi in compiti diversi dall'insegnamento, tenendo conto della loro preparazione culturale e professionale. Il provvedimento è immediatamente comunicato, per la convalida o la revoca, da effettuarsi entro il termine di quindici giorni dalla sua adozione, al dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, il quale, in via sostitutiva, può provvedere direttamente, in caso di inerzia del dirigente scolastico, all'utilizzo del docente in compiti diversi dall'insegnamento, fermo quanto stabilito dal comma 1. Decorso inutilmente tale termine, il provvedimento si intende comunque revocato. L'utilizzazione di cui al presente comma è disposta sulla base di criteri definiti in sede

di contrattazione collettiva decentrata nazionale e non produce effetti sul trattamento economico del dipendente.».

2. Il disposto dell'articolo 503, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, introdotto dal comma 1, lettera *a)*, n. 2), non si applica ai procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, i dirigenti scolastici provvedono al conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo professionale di collaboratore scolastico, di cui all'articolo 587 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sulla base delle liste di collocamento predisposte dal Centro per l'impiego territorialmente competente, nei soli casi in cui risultino esaurite le graduatorie permanenti compilate per il conferimento delle supplenze annuali, secondo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 587.

4. Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-*bis* del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo sono annullate.

5. A decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché quello nominato per supplenze brevi e collocato in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonché alle indennità di cui all'articolo 17 della medesima legge, sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione concernenti le spese per le supplenze a tempo determinato del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali; gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati degli importi complessivi di euro 66 milioni per l'anno 2007 e di euro 198 milioni a decorrere dall'anno 2008, riducendo allo scopo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A decorrere dal medesimo anno scolastico la competenza alla ordinazione dei pagamenti, a mezzo dei ruoli di spesa fissa, delle retribuzioni e delle indennità di cui al presente comma è attribuita al Servizio centrale del Sistema informativo integrato del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Disposizioni urgenti per l'assunzione di ricercatori

1. Al fine di garantire una più ampia assunzione di ricercatori nelle università e negli enti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 648 e 651, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano per l'anno 2007 con riferimento alle assunzioni ivi previste e le risorse di cui ai commi 650 e 652 della medesima legge n. 296 del 2006, non utilizzate per detto anno sono, rispettivamente, destinate per euro 20 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e per euro 7,5 milioni ad incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come determinate dalla tabella C della citata legge n. 296 del 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 settembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORONI, *Ministro della pubblica istruzione*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

MUSSI, *Ministro dell'università e della ricerca*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

07G0168

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 5 luglio 2007, n. **148.**

Regolamento recante le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità d'uso dei segni di benemerenza e delle insegne conferiti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'interno sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenza e delle insegne concesse al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visti gli articoli dal 62 al 72, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699, rimasti in vigore, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006, fino all'emanazione del presente regolamento;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 26 aprile 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 21-21/A-152 (07002111) in data 13 giugno 2007;

A d o t t a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Benemerenze e insegne

1. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere attribuiti i seguenti riconoscimenti, le cui caratteristiche tecniche sono riportate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento:

a) medaglia al merito di servizio;

b) diplomi di benemerenza con medaglia;

c) croci di anzianità;

d) diplomi di lodevole servizio;

e) encomi;

f) elogi.

Art. 2.

Requisiti per la concessione della medaglia al merito di servizio

1. La medaglia al merito di servizio è conferita, ove per il medesimo fatto non sia stata concessa ricompensa al valore, a coloro che si sono distinti per aver dato prova di particolare ardimento e di eccezionali capacità professionali nell'attuazione di azioni di soccorso rilevanti.

Art. 3.

Requisiti per la concessione del diploma di benemerenza con medaglia

1. Il diploma di benemerenza con medaglia è conferito, ove per il medesimo fatto non sia stata concessa ricompensa al valore, a coloro che, con riguardo ai risultati ottenuti, hanno dato prova di particolare ardimento e di eccezionali capacità professionali nell'attuazione di interventi di soccorso, con azioni sinergiche.

Art. 4.

Requisiti per la concessione della croce di anzianità

1. La croce di anzianità è conferita a coloro che hanno prestato effettivo, meritevole servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo di quindici anni.

Art. 5.

Requisiti per la concessione del diploma di lodevole servizio

1. Il diploma di lodevole servizio per l'opera svolta nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è conferito al personale di ruolo collocato a riposo al compimento della anzianità minima richiesta; si prescinde da tale anzianità per coloro che sono dispensati dal servizio e non hanno riportato note di demerito o sanzioni disciplinari superiori alla censura.

Art. 6.

Requisiti per la concessione dell'encomio

1. L'encomio è conferito a coloro che dimostrano di possedere spiccate qualità professionali fornendo un rilevante contributo in importanti servizi o attività istituzionale.

Art. 7.

Requisiti per la concessione dell'elogio

1. L'elogio, a firma del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile o del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è conferito a coloro che si distinguono per impegno e per capacità tecnico-professionali, conseguendo apprezzabili risultati nei compiti d'istituto.

Art. 8.

Proposte e procedure per il conferimento delle benemerenze

1. Le proposte per la concessione della medaglia al merito di servizio, del diploma di benemerenza con medaglia, degli encomi e degli elogi sono formulate dai Comandanti provinciali dei vigili del fuoco o dai Prefetti. Sulle proposte è acquisito il parere del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. Le proposte devono essere corredate da una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e da tutti i documenti necessari per una valutazione nel merito.

3. Per la concessione della croce di anzianità, in conseguenza delle indicazioni fornite con apposita circolare diramata dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile i Comandanti provinciali segnalano i nominativi del personale interessato formulando una breve relazione in ordine alla condotta morale dello stesso e segnalando anche i provvedimenti disciplinari eventualmente a suo carico.

4. La proposta per la concessione dei diplomi di lodevole servizio è formulata dai Dirigenti degli uffici presso i quali hanno prestato servizio gli interessati in quiescenza, dimissionari, dispensati.

5. Le benemerenze sono deliberate dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e consegnate dai Comandanti provinciali, ovvero dai rispettivi dirigenti di settore, in modo opportuno durante le cerimonie che si svolgono presso le strutture centrali e/o territoriali. In particolare la croce di anzianità è consegnata annualmente durante la celebrazione della festività di S. Barbara, patrona dei vigili del fuoco.

Art. 9.

Disposizioni per l'uso delle insegne

1. Le insegne relative ai riconoscimenti previsti dal presente regolamento sono accessori dell'uniforme e sulla stessa vanno apposte in conformità alla configurazione originaria.

2. Le insegne si portano sull'uniforme di rappresentanza e in formato completo, nastro e decorazione appesa, m occasione di cerimonie civili, religiose o militari di particolare rilevanza quali il giorno dell'anniversario della proclamazione della Repubblica italiana, il 4 novembre, il giorno della festa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le insegne si portano sull'uniforme di rappresentanza in formato ridotto, solo i nastrini, in occasione di riviste, parate, servizi d'onore.

4. È fatto divieto di applicare le insegne e/o nastrini sulla divisa d'intervento, nonché sul cappotto e sull'impermeabile.

Art. 10.

Annotazioni matricolari

1. Il conferimento della medaglia al merito di servizio, della croce di anzianità, dei diplomi di benemerenza, degli encomi e degli elogi è annotato sullo stato matricolare.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 5 luglio 2007

Il Ministro: AMATO

Visto, il *Guardasigilli*: MASTELLA
Registrato alla Corte dei conti il 27 agosto 2007
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 9, foglio n. 212

ALLEGATO *A*

DESCRIZIONE TECNICA DEI SEGNI DI BENEMERENZE E DELLE INSEGNE CONFERITE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Medaglia al merito di servizio

Medaglia in lega argentata con attacco per mezzo di un nastrino di seta tricolore. A fronte è riportato in rilievo il disegno delle lingue di fuoco con al centro la punta di una spada, segno d'ardimento; sul retro tra le due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante, è posta la scritta «Al Merito di Servizio». Sotto la scritta è disegnato un ramo di alloro; lungo il bordo perimetrale è riportata la scritta «Ministero dell'Interno Corpo nazionale vigili del fuoco». L'attestato in cartoncino di color crema è caratterizzato dalla parte superiore da un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano sale una scala, sul lato destro in alto la scritta «Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; sotto il disegno un cordoncino disegnato circonda i bordi dell'attestato, sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante. Nella parte centrale dell'attestato in apposito spazio vuoto sono indicati la qualifica, il nome e cognome e la motivazione del conferimento secondo l'intervento effettuato; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia.

Diplomi di benemerenza con medaglia

Medaglia in lega bronzea con attacco per mezzo di un nastrino di seta bianco con due strisce rosse. A fronte è riportato in rilievo il disegno delle lingue di fuoco con al centro la punta di una spada, segno d'ardimento; sul retro tra le due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante, è posta la scritta «Al Merito di Servizio». Sotto la scritta è disegnato un ramo di alloro; lungo il bordo perimetrale è riportata la scritta «Ministero dell'Interno Corpo nazionale vigili del fuoco».

L'attestato in cartoncino di color crema è caratterizzato dalla parte superiore con un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano sale una scala; sul lato destro in alto è riportata la scritta «Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; al di sotto è disegnato un cordoncino che circonda i bordi dell'attestato; sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante. Nella parte centrale dell'attestato in apposito spazio vuoto sono indicati la qualifica, il nome e cognome e la motivazione del conferimento secondo l'intervento effettuato; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia.

Croce di anzianità

La croce in lega di bronzo a forma greca è provvista per l'attacco di un nastrino di seta rosso con due strisce bianche laterali; sul braccio destro, sinistro e inferiore sono incise lingue di fuoco; al centro il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante che termina sul braccio superiore della croce; sul retro è inciso il numero romano «XV».

L'attestato in cartoncino di color crema è caratterizzato dalla parte superiore con un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano sale una scala, sul lato destro in alto è riportata la scritta «Ministero dell'Interno Dipartimento dei vigili dei fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; sotto il disegno un cordoncino disegnato circonda i bordi dell'attestato, sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante; al centro in apposito spazio vuoto sono indicati la qualifica, il nome e cognome del dipendente, al centro è stampata la frase «è concessa la croce di anzianità per avere prestato effettivo lodevole servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per oltre quindici anni, dando prova di capacità e zelo»; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia.

Diploma di lodevole servizio

Medaglia in lega «Vermeil» (dorata) è provvista per l'attacco di un nastrino di seta rosso con due strisce bianche laterali. Sul fronte intorno al perimetro è incisa la scritta «Ministero dell'Interno - Corpo nazionale dei vigili del fuoco». Al centro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate dalla granata fiammeggiante; sul retro lungo il bordo del perimetro la scritta «L'Amministrazione con gratitudine».

L'attestato in cartoncino di color crema è caratterizzato dalla parte superiore con un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano sale una scala, sul lato destro in alto la scritta «Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; sotto il

disegno un cordoncino disegnato circonda i bordi dell'attestato, sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante; al centro in un apposito spazio vuoto sono indicati la qualifica, il nome e cognome del dipendente; a seguire è stampata la frase «a testimonianza del lodevole servizio prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia.

Unitamente alla medaglia e al diploma è consegnata una piccozza con il manico di legno e la parte superiore in acciaio (strumento simbolo dell'attività del vigile del fuoco).

Encomio

L'attestato in cartoncino di color crema è caratterizzato dalla parte superiore con un disegno di simulazione di intervento: un pompiere che tra le fiamme, piccozza in mano, sale una scala, sul lato destro in alto la scritta «Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile»; sotto il disegno un cordoncino disegnato circonda i bordi dell'attestato, sulla parte superiore tra due rami di alloro, il simbolo delle due asce poste in decusse, attraversate da una granata fiammeggiante; al centro in alto, a carattere in neretto è riportata la dizione «Encomio». Segue, in apposito spazio vuoto l'indicazione della qualifica, il nome ed il cognome del dipendente e la motivazione del conferimento secondo l'intervento effettuato; l'attestato ripete in fondo il disegno di un ramo di quercia.

Elogio

È una nota a firma del Capo Dipartimento o del Dirigente generale - Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, redatta su carta intestata Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - riportante l'apprezzamento dell'amministrazione per coloro che per l'impegno profuso e le capacità tecnico-professionali dimostrate hanno conseguito, nell'espletamento dei compiti istituzionali, meritevoli risultati.

La nota contiene l'indicazione espressa della qualifica, nome e cognome del dipendente e le circostanze del conferimento nonché il riferimento temporale.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Si riporta il testo dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Rassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229):

«2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le caratteristiche, le modalità di conferimento e le modalità di uso dei segni di benemerenza e delle insegne di cui al comma 1. Fino alla adozione di tale decreto continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni.».

— Si riporta il testo vigente dell'art. 11, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001):

«Art. 11.

Riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione e riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile e incendi boschivi, nonché l'ordinamento del personale per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale, in modo da consentirne la coerenza giuridica, logica e sistematica, con particolare riferimento:

1) alla definizione delle attribuzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli interventi di soccorso pubblico;

2) al riassetto della normativa in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi, tenuto conto anche dell'evoluzione tecnologica e dei mutamenti socio-ambientali;

3) alla revisione delle disposizioni sui poteri autorizzatori in materia di prevenzione incendi e di vigilanza antincendi;

b) armonizzazione delle disposizioni sulla prevenzione incendi alla normativa sullo sportello unico per le attività produttive;

c) coordinamento e adeguamento della normativa alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali.

2. All'attuazione ed esecuzione delle disposizioni emanate ai sensi del comma 1 si provvede con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al citato comma 1.».

— Si riporta il testo vigente degli articoli da 62 a 72 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699 (Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco), pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1942, n. 152:

«Art. 62.

Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili, oltre alle normali ricompense al valor militare, civile, di marina o aeronautico possono essere concesse:

una medaglia al merito di servizio;
due croci di anzianità;
tre diplomi di benemerenza;
quattro premi di servizio ed encomi;
cinque diplomi atletici.

A coloro che avessero riportato, in servizio o per causa di servizio, mutilazioni o ferite, sono, inoltre, concessi distintivi d'onore di foglia uguale a quelli stabiliti per gli impiegati dello Stato.».

«Art. 63.

A sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglie al valor civile, di marina o aeronautico per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto, è concesso, fino alla cessazione dal servizio, un soprassoldo nella seguente misura:

per la medaglia d'oro lire 500 annuali;
per la medaglia d'argento lire 200 annuali;
per la medaglia di bronzo lire 100 annuali.

Tali soprassoldi saranno pagati, con stati a parte, ogni semestre. La spesa occorrente sarà a carico della Cassa sovvenzioni antincendi.

I pagamenti vengono registrati in apposito libretto secondo il modello fornito dal Ministero, che sarà custodito dal Comando del Corpo.».

«Art. 64.

È istituita la medaglia al merito di servizio, coniata in argento conforme al modello di cui all'allegato *F*, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti in azioni di servizio di particolare importanza, in cui abbiano dato prova di speciale ardimento, capacità e zelo, e per le quali non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense al valore.

Agli insigniti di detta medaglia viene assegnato un soprassoldo di lire 200 annue, pagabili semestralmente, con stati a parte, fino alla cessazione dal servizio.

La spesa sarà a carico della Cassa sovvenzioni antincendi. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.».

«Art. 65.

È istituita la croce di anzianità di servizio, coniata in bronzo conforme al modello di cui all'allegato *G*, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano prestato effettivo lodevole servizio nel Corpo per un periodo di quindici anni dando prova di capacità e zelo. Per ogni periodo di cinque anni di servizio effettivo, oltre i quindici previsti al comma precedente, l'insignito della croce di anzianità viene autorizzato ad applicare sul nastrino una fascetta metallica conforme al modello di cui all'allegato *H*, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.».

«Art. 66.

Il personale che cessa dal servizio conserva il diritto a fregiarsi delle decorazioni di cui agli articoli 64 e 65.

Incorrono nella perdita del diritto a fregiarsi di dette decorazioni coloro dei quali sia stata deliberata la espulsione dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».

«Art. 67.

È istituito conforme al modello di cui all'allegato *I*, che sarà vistato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, il diploma di benemerenza, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti in notevoli operazioni di servizio, in cui abbiano dato prova di coraggio, speciale capacità e zelo, e per le quali non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense al valore.

Il diploma di benemerenza può essere altresì concesso a coloro che abbiano prestato effettivo servizio nel Corpo per un periodo di cinque anni, dimostrando, durante tale periodo, coraggio, speciale capacità, zelo e disciplina.».

«Art. 68.

Potranno essere concessi premi in danaro, fino ad un massimo di lire 100 annue per persona, ed encomi ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che si siano distinti in operazioni di servizio, dando prova di coraggio, di speciale capacità e zelo con utile rendimento.

La spesa relativa farà carico alla Cassa sovvenzioni antincendi.».

«Art. 69.

È istituito il diploma atletico conforme al modello di cui all'allegato *L*, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.

Tale diploma verrà concesso al personale che si sia particolarmente distinto in competizioni ginnico sportive di speciale importanza.».

«Art. 70.

L'assegnazione di tutte le ricompense previste nei precedenti articoli è fatta dal Ministro per l'interno, sentita una Commissione presieduta dal direttore generale dei Servizi antincendi, e composta:

— dal comandante delle Scuole centrali per allievi ufficiali e allievi vigili del fuoco;

— da un ispettore superiore dei vigili del fuoco;

— da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco, di grado non inferiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi;

— dal capo del personale dei Servizi antincendi.

Un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero dell'interno, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Delle concessioni verrà presa nota in matricola.».

«Art. 71.

Per gli altri apprezzabili servizi è in facoltà del Prefetto concedere encomi collettivi ed in facoltà del comandante del Corpo concedere elogi individuali.».

«Art. 72.

Delle ricompense, degli encomi collettivi e degli elogi viene data notizia al personale mediante appositi ordini del giorno.».

07G0162

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni determinatisi in conseguenza dell'esplosione verificatasi nella fabbrica di fuochi d'artificio nella frazione di Piane nel comune di Montegiorgio in provincia di Ascoli Piceno. (Ordinanza n. 3607).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2008, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi in conseguenza dell'esplosione verificatasi nella fabbrica di fuochi d'artificio nella frazione di Piane nel comune di Montegiorgio in provincia di Ascoli Piceno;

Considerato che il giorno 11 maggio 2007 si è verificata un'esplosione nella fabbrica di fuochi d'artificio nella frazione di Piane nel comune di Montegiorgio in provincia di Ascoli Piceno, interessando anche i comuni di Fermo, Belmonte Piceno e Grottazzolina, causando la perdita di vite umane e diversi feriti, nonché danni agli edifici circostanti, ad attività economiche, con conseguente inagibilità di cinque edifici;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 2 agosto 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Presidente della regione Marche è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dall'evento di cui in premessa.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato può avvalersi della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Il Commissario delegato provvede, nel limite massimo delle risorse destinate allo scopo e di cui all'art. 4, alla predisposizione di un piano degli interventi per il superamento dell'emergenza, indicando le iniziative occorrenti, da sottoporre alla preventiva intesa del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Il Commissario delegato provvede anche avvalendosi di soggetti attuatori, per l'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative, affidando loro specifici settori di intervento, emanando le occorrenti direttive ed indicazioni.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza è comunque legittimata a deliberare. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 17, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127, all'assenso del Ministro competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

2. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, decorso tale termine si intendono favorevoli.

3. L'approvazione da parte del Commissario delegato dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

Art. 3.

1. Per il compimento in termini di somma urgenza, delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato, è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141, 241;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e successive modificazioni;

leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

Art. 4.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnata al Commissario delegato la somma di 1.000.000,00 euro a carico del Fondo della protezione civile.

2. La regione Marche è autorizzata a trasferire al Commissario delegato risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al Commissario delegato - presidente della regione Marche.

5. Il Commissario delegato con propria relazione trimestrale ed ogni volta richiesto o necessario, riferisce al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

07A07801

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare il contesto di criticità in atto nella località «Conca di Alimuri» del comune di Vico Equense, connesso alle condizioni di dissesto del costone roccioso retrostante e sovrastante lo scheletro cementizio del manufatto conosciuto come «ecomostro di Alimuri». (Ordinanza n. 3608).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Considerata la grave situazione di dissesto che interessa il costone roccioso retrostante e sovrastante lo scheletro cementizio del manufatto conosciuto come «ecomostro di Alimuri» in località Conca di Alimuri del comune di Vico Equense;

Visto l'accordo, redatto in data 19 luglio 2007 ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo alla definizione degli indirizzi e dei criteri per la salvaguardia dell'area della Conca di Alimuri del comune di Vico Equense, laddove viene condivisa la necessità, da parte di tutte le amministrazioni firmatarie dell'accordo medesimo e della Società SA.AN proprietaria del manufatto, di dar luogo, tra l'altro, alle attività di consolidamento e di messa in sicurezza del costone roccioso retrostante e sovrastante lo scheletro cementizio dell'ecomostro di Alimuri;

Considerato che le attività di consolidamento e di messa in sicurezza del costone roccioso risultano assolutamente indispensabili ed urgenti, posto che i ripetuti fenomeni di crollo della parete rocciosa pongono a rischio l'incolumità di coloro che continuano a frequentare assiduamente l'area, nonostante le ordinanze che interdicono il transito e la sosta di persone e cose nella zona, inibendo anche la fruizione dello specchio acqueo immediatamente antistante;

Considerato, altresì, che il compimento degli interventi di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso risulta necessario e prodromico anche all'abbattimento dello scheletro cementizio dell'ecomostro di Alimuri, stante la necessità di garantire l'incolumità degli operatori che si troveranno ad agire nella zona;

Visti gli esiti della riunione tenutasi presso il comune di Vico Equense il 24 luglio 2007, alla presenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni a vario titolo coinvolte nelle attività di salvaguardia dell'area della Conca di Alimuri, che hanno sottolineato la necessità degli interventi di rafforzamento corticale del costone roccioso retrostante e sovrastante l'ecomostro di Alimuri;

Vista la nota del 31 luglio 2007 del comune di Vico Equense, con la quale viene richiesta l'adozione di apposita ordinanza di protezione civile funzionale alla messa in sicurezza del costone roccioso retrostante e sovrastante lo scheletro cementizio dell'ecomostro di Alimuri, al fine di evitare maggiori e più gravi danni all'incolumità pubblica e privata;

Visti gli esiti del sopralluogo effettuato dai tecnici del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che confermano il denunciato contesto di criticità;

Ravvisata pertanto la necessità di adottare ogni utile iniziativa finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni alle persone o a cose, ricorrendo nella fattispecie i presupposti di cui all'art. 5, comma 3, della legge n. 225/1992;

Vista la nota del 31 luglio 2007 dell'Ufficio di Gabinetto del vice Presidente del Consiglio dei Ministri on.le Francesco Rutelli;

D'intesa con la regione Campania;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, in termini di somma urgenza, all'attuazione degli interventi necessari al superamento del contesto critico in atto nella località «Conca di Alimuri» del comune di Vico Equense in provincia di Napoli connesso alle condizioni di dissesto del costone roccioso retrostante e sovrastante lo scheletro cementizio del manufatto conosciuto come «ecomostro di Alimuri».

2. Il Dipartimento della protezione civile provvede, in particolare, in relazione al contesto di criticità di cui al comma 1, all'espletamento delle indagini e dei rilievi necessari all'individuazione degli interventi di consolidamento e di messa in sicurezza, anche acquisendo gli esiti degli studi già disponibili sull'area in esame e gli elaborati progettuali in possesso dell'Amministrazione provinciale di Napoli.

3. Il Dipartimento della protezione civile provvede, sulla base dei rilievi e delle indagini di cui al comma 2, all'esecuzione degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza del costone roccioso retrostante e sovrastante la struttura cementizia dell'ecomostro di Alimuri, allo scopo di consentire l'abbattimento del manufatto stesso, avvalendosi, in relazione al contesto di somma urgenza, delle procedure acceleratorie previste dall'ordinamento giuridico vigente.

Art. 2.

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 1, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di appositi consulenti nelle materie oggetto della presente ordinanza nell'ambito delle risorse economiche di cui all'art. 3, nonché della collaborazione di tutte le amministrazioni pubbliche a vario titolo coinvolte nelle attività di salvaguardia dell'intera zona della Conca di Alimuri.

Art. 3.

1. Agli oneri conseguenti all'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1 e all'espletamento delle attività di consulenza di cui all'art. 2, si provvede nel limite di

€ 800.000,00 a carico, rispettivamente, della Società SA.AN. per l'importo massimo di € 500.000,00 e della regione Campania per € 300.000,00, conformemente a quanto stabilito dall'accordo di programma stipulato in data 19 luglio 2007 citato in premessa.

Ove durante l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e di consolidamento del costone roccioso, i relativi oneri economici dovessero subire maggiorazioni, le ulteriori spese resteranno a totale carico delle amministrazioni pubbliche competenti in via ordinaria.

2. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare le eventuali ulteriori risorse finanziarie che altre amministrazioni pubbliche dovessero rendere disponibili per la messa in sicurezza ed il consolidamento delle restanti parte del costone roccioso. Tali ulteriori risorse economiche possono essere messe a disposizione secondo quanto stabilito al comma 3, in quanto comunque destinate al superamento del contesto critico in rassegna.

3. Le risorse finanziarie di cui ai commi 1 e 2 sono trasferite direttamente al Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2007

Il Presidente PRODI

07A07802

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2007.

Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1014, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in favore della regione Umbria. (Ordinanza n. 3609).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° dicembre 2006 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza in relazione alla grave situazione determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.a.», sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza determinatasi a seguito delle esplosioni verificatesi nella raffineria «Umbria Olii S.p.a.», sita nel comune di Campello sul Clitunno, in provincia di Perugia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 gennaio 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato d'emergenza in relazione agli eventi meteorologici e meteomarini avversi che hanno colpito il territorio della regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005;

Considerato che dette precipitazioni hanno causato l'esondazione del fiume Tevere e di corsi d'acqua minori quali il Paglia, il Nera e il Chiani con conseguenti ingenti danni alle strutture pubbliche e private, alle infrastrutture nonché alla viabilità;

Considerato altresì che i medesimi eventi hanno provocato numerosi dissesti e frane ed, in particolare, una frana di grosse dimensioni in località Morre nel comune di Città di Castello, in conseguenza della quale si è reso necessario lo sgombero di alcune abitazioni site nell'area coinvolta dalla predetta frana;

Visto l'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale, tra l'altro, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio «Umbria Olii», nel comune di Campello sul Clitunno in provincia di Perugia;

Considerato che si rende necessario procedere all'attuazione della disposizione di cui trattasi, mediante apposito riparto in favore dei suddetti eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della regione Umbria, al fine di consentire il superamento dei predetti contesti di criticità;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 7 giugno 2007, n. 910, concernente il programma di utilizzo delle risorse finanziarie stanziate dall'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Acquisita l'intesa della regione Umbria con nota del 24 luglio 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Per l'espletamento delle iniziative necessarie ial superamento del contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi che nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005 hanno colpito il territorio della regione Umbria, di cui in premessa, il Presidente della medesima Regione è nominato commissario delegato.

2. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato può avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni, nonché avvalersi della collaborazione degli Uffici regionali, degli Enti locali anche territoriali e delle Amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 2.

1. Il Commissario delegato, sulla base dei criteri e delle priorità stabilite dalla Giunta regionale con deliberazione del 7 giugno 2007, n. 910, predispone un piano di interventi ed opere urgenti e necessarie per

fronteggiare la situazione di crisi determinatasi a seguito dell'esondazione del fiume Tevere e di corsi d'acqua minori, dei dissesti e frane che hanno interessato il territorio regionale, della frana in località Morre del comune di Città di Castello.

2. Per le opere e per gli interventi di cui all'art. 1 nonché per le conseguenti iniziative contrattuali, il Commissario delegato utilizza le procedure d'urgenza specificatamente previste dalla vigente normativa.

3. Le opere e gli interventi previsti nel Piano di cui al comma 1 e funzionali al perseguimento degli obiettivi finalizzati al superamento del contesto critico in conseguenza degli eventi meteorologici avversi che hanno colpito il territorio della regione Umbria nei giorni 15, 16, 26 e 27 novembre 2005 sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità e le relative procedure, anche inerenti alla localizzazione ed alla valutazione d'impatto ambientale, sono portate a compimento nel rispetto rigoroso dei termini stabiliti dalla normativa vigente.

4. Il Commissario delegato individua i criteri e le modalità secondo i quali devono essere realizzati gli interventi finalizzati alla riparazione o ricostruzione degli immobili danneggiati dalla frana in località Morre del comune di Città di Castello.

5. I progetti per la ricostruzione di immobili in altro sito sono approvati dal Commissario delegato avvalendosi delle procedure d'urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.

6. Il Commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 3.

1. Il Commissario delegato, nel limite massimo di € 6.000.000,00, è autorizzato ad erogare contributi ai soggetti privati che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali di cui all'art. 1 sulla base di un apposito Piano, che tenga conto delle priorità stabilite dalla delibera di Giunta regionale del 7 giugno 2007, n. 910 citata in premessa.

2. Il Commissario delegato è autorizzato altresì ad utilizzare le risorse destinate alla frana in località Morre del comune di Città di Castello anche per la riparazione o ricostruzione degli immobili privati danneggiati.

3. Alla corresponsione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 provvede il Commissario delegato con propri provvedimenti, ispirati a criteri di rigorosa perequazione e nel rispetto dei principi generali della normativa comunitaria.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 vengono erogati al netto di una franchigia di € 3.000,00 e costituiscono anticipazioni su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

5. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi previsti dalla presente ordinanza ha luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, fermo restando l'applicazione della franchigia di cui al precedente comma 4.

Art. 4.

1. Le risorse finanziarie di cui dall'art. 1, comma 1014, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, terzo periodo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2007 e 35 milioni di euro per l'anno 2008 sono cosi destinate:

a. quanto a € 6.000.000,00, al Commissario delegato - Presidente della regione Umbria, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3558 del 27 dicembre 2006 da trasferire sull'apposita contabilità speciale istituita ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima ordinanza di protezione civile da destinare alla bonifica del sito e per la riqualificazione ambientale delle aree circostanti interessate dall'esplosione verificatasi nel comune di Campello sul Clitunno;

b. quanto a € 69.000.000,00, al Commissario delegato - Presidente della regione Umbria di cui all'art. 1.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera *b)* affluiscono su una contabilità speciale all'uopo istituita e intestata al Commissario delegato Presidente della regione Umbria.

3. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 si provvede a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 1, lettera *b)*.

Art. 5.

Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

07A07803

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2007.

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che nei giorni 26 e 27 maggio 2007 si sono verificati nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. (Ordinanza n. 3610).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 giugno 2007, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali

eventi alluvionali verificatisi dal giorno 26 maggio 2007 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Considerato che gli eventi calamitosi del 26 e 27 maggio 2007 hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture pubbliche, ai beni mobili ed immobili dei privati e delle imprese;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione di primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in atto mediante il compimento di una serie di iniziative volte ad assicurare il primo soccorso alle popolazioni colpite nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione anche propedeutiche all'emanazione di successive ordinanze di protezione civile;

Vista la nota del 21 giugno 2007 del Ministero dell'interno Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

Acquisita l'intesa della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con nota del 10 agosto 2007;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. L'assessore alla protezione civile della regione autonoma Friuli Venezia Giulia Gianfranco Moretton è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa.

2. Il Commissario delegato, previa individuazione dei comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa, provvede all'accertamento dei danni, a rimuovere le situazioni di pericolo, nonché all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali che nei giorni 26 e 27 maggio 2007 hanno colpito il territorio regionale.

3. Il Commissario delegato provvede in particolare:

a) al ripristino e alla messa in sicurezza del territorio e delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché alla realizzazione di adeguati interventi ed opere di prevenzione dei rischi connessi ai dissesti idrogeologici; gli interventi di cui al presente articolo sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità;

b) all'erogazione di contributi per la ripresa delle attività produttive e per il ristoro dei danni ai beni immobili ed ai beni mobili, finalizzati a garantire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, secondo modalità attuative fissate con provvedimenti dal Commissario delegato, sulla base di quanto disposto dall'art. 3;

c) gli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono realizzati anche avvalendosi, in qualità di soggetti attuatori, dei comuni interessati dai predetti eventi alluvionali, i quali agiscono, per quanto concerne l'attività di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo Commissario delegato;

d) il Commissario delegato, per gli adempimenti conseguenti alla presente ordinanza può avvalersi, individuandoli anche come soggetti attuatori, delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonché di uno o più soggetti cui affidare specifici settori di intervento.

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato provvede all'approvazione dei progetti, predisposti anche dai soggetti attuatori, per gli interventi di rispettiva competenza; per i soggetti attuatori, l'approvazione dei progetti avviene tramite conferenza dei servizi, convocata dallo stesso Commissario delegato.

2. La conferenza dei servizi di cui al comma 1 delibera a maggioranza. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza, e dall'adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico - artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

3. I pareri, visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 1, in deroga all'art. 17, comma 24 della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. Qualora la realizzazione degli interventi comporti la necessità di varianti urbanistiche, per l'adozione delle stesse si prescinde dalla notifica ai proprietari dei terreni interessati dal vincolo preordinato all'esproprio; i tempi previsti dalla normativa vigente per la presentazione delle opposizioni ed osservazioni sono ridotti a dieci giorni. Dell'avvenuta adozione della variante è data comunicazione agli interessati a cura del comune.

5. Per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, o i soggetti attuatori, provvedono, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli.

Art. 3.

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 3, lettera *b)*, sono finalizzati al ripristino dei beni danneggiati dagli eventi alluvionali di cui alla presente ordinanza e sono concessi:

a) ai proprietari, risultanti tali al momento dell'evento, di beni immobili destinati a propria abitazione

principale, danneggiati; il contributo a fondo perduto può raggiungere, sulla base delle risorse disponibili, il limite massimo erogabile del 75% dei costi di ripristino, e comunque fino ad un massimo di Euro 100.000,00 per ciascuna unità immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; qualora l'immobile non sia destinato ad abitazione principale, il limite massimo erogabile è pari al 75% dei costi di ripristino, fino ad un massimo di € 50.000,00 per ciascuna unità immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; qualora l'immobile sia destinato ad uso non abitativo, il limite massimo erogabile è pari al 75% dei costi di ripristino, fino ad un massimo di € 20.000,00 per ciascuna unità immobiliare danneggiata, comprese le relative pertinenze catastali; il contributo può altresì essere erogato ai conduttori di immobili locati e ai titolari di diritti reali di godimento sui beni stessi, previa autorizzazione da parte del proprietario, entro il limite massimo del 75% dei costi di ripristino, fino ad un massimo di € 50.000,00;

b) ai proprietari di beni mobili danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali di cui trattasi, fino ad un massimo di € 30.000,00 per l'intero complesso dei beni contenuti nell'unità immobiliare danneggiata, sulla base delle spese documentate per la riparazione o il riacquisto; qualora risultino colpiti solo alcuni locali dell'unità immobiliare, e conseguentemente i beni in essi contenuti, il suddetto contributo massimo è ridotto e non può comunque superare l'importo massimo di € 27.500,00;

c) alle imprese industriali, commerciali, artigianali, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché alle società sportive e associazioni, proprietarie di beni immobili e mobili, ivi comprese le scorte, danneggiati dagli eventi alluvionali di cui trattasi, il contributo a fondo perduto può raggiungere il limite massimo erogabile del 70% dei costi di ripristino e comunque fino ad un massimo complessivo di € 200.000,00 per ogni impresa danneggiata; il contributo di cui alla presente lettera può essere erogato altresì a favore del proprietario dell'immobile concesso in locazione per uso non abitativo ai soggetti di cui alla presente lettera *c)*, nonché a favore dell'impresa conduttrice ovvero a imprese titolari di diritti reali di godimento sui beni danneggiati, previa autorizzazione dei proprietari.

2. Sono altresì ammissibili a contributo secondo modalità e limiti fissati dal Commissario stesso, le spese accessorie di seguito indicate:

- le eventuali spese di perizia finalizzate alla quantificazione dei costi di ripristino dei beni mobili delle imprese;
- le spese tecniche relative agli interventi di ripristino degli immobili;
- le spese per la pulizia e/o lo smaltimento in discarica dei fanghi, dei detriti, del materiale alluvionale e dei beni danneggiati, nonché per l'emungimento delle acque.

Le spese accessorie previste dal presente comma concorrono alla determinazione delle somme massime erogabili a titolo di contributo, previste dal comma 1, lettere *a)* e *c)*.

3. L'ammontare del danno di cui al presente articolo è determinato dai costi necessari per la riparazione, o eventualmente per la nuova acquisizione del bene danneggiato, quantificati con le modalità fissate dal Commissario delegato con propri provvedimenti; tali costi rappresentano l'ammontare della spesa ammissibile.

4. I contributi di cui al presente articolo possono essere erogati anche in via anticipata, nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa prestazione di idonea fideiussione maggiorata dagli eventuali interessi.

5. È ammessa la cumulabilità fra contributi pubblici ed eventuali indennizzi assicurativi, non oltre l'importo del costo necessario per la riparazione o la nuova acquisizione dei beni danneggiati.

6. Entro il limite massimo complessivo erogabile di cui al comma 1, lettere *a)* e *c)*, sono ammissibili a contributo lavori in economia. I relativi contributi possono essere erogati fino ad un massimo di € 5.000,00, ai privati e fino ad un massimo di € 25.000,00 alle imprese, secondo modalità attuative fissate dal Commissario delegato con propri provvedimenti.

7. I contributi alle imprese erogati sulla base della presente ordinanza non concorrono a formare il reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

1. Il Commissario delegato è autorizzato a concedere agli enti locali, secondo modalità attuative fissate con provvedimenti del medesimo Commissario, contributi fino al limite massimo erogabile del 70% della spesa sostenuta, previa stima dei costi di ripristino del proprio patrimonio edilizio, effettuata dagli uffici tecnici degli enti medesimi, nel limite massimo di 500.000,00 euro per ciascun ente.

2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla presentazione di apposito rendiconto.

Art. 5.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle seguenti disposizioni normative:

- legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f*, art. 378;
- regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni, articoli 2, 57, 93, 94, 95, 96, 97 e 98;
- regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;
- regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 105, 117 e 119;
- regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni, art. 7;
- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 218, 244 e 345;
- legge 13 marzo 1958, n. 296;

- legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16, 17 e 20;

- legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche, articoli 2 e 3;

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 79, 81, 98, 99 e 151;

- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15;

- decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni, articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21;

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 146 e 159;

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, articoli 69, 105, 106, 107, 124, 177 e 266;

- decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, articoli 6, 7, 10, 11, 12, 29, 40, 41, 42, 45, 48, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 113, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 141, 240, 241, 242, 243;

- decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

- decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 3, 4, 5, 9, 10 e 12;

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° aprile 1998, n. 145;

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 1° aprile 1998, n. 148;

- decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 26 febbraio 1990, n. 90 e successive modificazioni e integrazioni;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 7 settembre 1987, n. 30;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 7 settembre 1990, n. 43;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 19 novembre 1991, n. 52;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 8 giugno 1993, n. 35, art. 6;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 30 settembre 1996, n. 42, art. 69;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 20 maggio 1997, n. 21;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, articoli 13, 14, 15, 22, 22-*bis*, 22-*terties*, 22-*quater*, 22-*quinquies*, 22-*sexies*, 23, 24, 30, 32;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni, articoli 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 51, 56, 57, 58, 65, 66, 67, 68, 69, 70, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres, per le parti strettamente collegate;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 3 luglio 2002, n. 16;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 29 ottobre 2004, n. 26;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 6 dicembre 2004, n. 28;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 6 maggio 2005, n. 11;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 7 settembre 2007, n. 9;

- legge regione autonoma Friuli Venezia Giulia 23 febbraio 2007, n. 5;

- contratto collettivo di lavoro - quadriennio giuridico 1998 - 2001 - area non dirigenziale - art. 12;

- contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico - non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005 biennio economico 2004-2005;

- decreto del Presidente della Giunta regionale 2 gennaio 1998, n. 1/pres.;

- decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 245/pres.

Art. 6.

1. Per la realizzazione delle attività disposte ai sensi della presente ordinanza, si provvede con lo stanziamento di € 5.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che sarà opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze, e con le risorse finanziarie residue pari a € 3.500.000,00 derivanti dalle assegnazioni disposte ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3338/2004.

2. Le risorse di cui al comma 1 confluiranno nel Fondo regionale per la protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.

3. Per il perseguimento delle finalità di messa in sicurezza del territorio, negli ambiti territoriali in cui siano già in corso interventi connessi alle precedenti emergenze, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002 e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 2004, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata sono autorizzate, ove necessario, le deroghe alla normativa indicata all'art. 5, all'uopo utilizzando le risorse funzionali disponibili.

4. Il Commissario delegato, d'intesa con la Regione, per la realizzazione degli interventi urgenti previsti dalla presente ordinanza è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione su future provvidenze comunque disposte, risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonché ulteriori e diverse fonti di finanziamento regionali, comunitarie e statali.

5. Il Commissario delegato è autorizzato a rimborsare le spese sostenute e documentate nelle fasi di prima emergenza dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Udine.

Art. 7.

1. Relativamente alle emergenze in atto, al fine di perseguire con la massima urgenza il rafforzamento delle strutture di protezione civile necessario a soddisfare le straordinarie esigenze connesse alle finalità di messa in sicurezza del territorio mediante la realizzazione delle relative opere di ripristino e degli interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, il Commissario delegato può avvalersi del personale comunque in servizio presso la protezione civile della regione autonoma Friuli Venezia Giulia, e già impiegato in attività volte alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e di prevenzione conseguenti agli eventi di cui alle ordinanza di protezione civile n. 3309/2003, n. 3405/2005 e n. 3495/2006 e successive modificazioni, che lo stesso Commissario delegato o la regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono autorizzati ad assumere con contratto a tempo determinato ovvero a ricorrere a ulteriori forme di collaborazione con il citato personale, fino al completamento delle opere atte alla messa in sicurezza del territorio regionale e alla prevenzione del rischio idrogeologico, relativi all'evento calamitoso di cui alla presente ordinanza, anche in deroga alla normativa vigente.

2. Gli oneri conseguenti all'applicazione del comma 1, nel limite massimo dell'1,5%, sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 6; l'eventuale eccedenza sarà posta a carico del Fondo regionale per la protezione civile, di cui all'art. 33 della legge regionale del Friuli Venezia Giulia 31 dicembre 1986, n. 64.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato, in relazione alla situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, può autorizzare il personale regionale impiegato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore mensili pro capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, con oneri a carico delle risorse di cui all'art. 6.

4. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato impiegate in occasione degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari ed ai volontari stessi che svolgono lavoro autonomo. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro dei costi effettivamente sostenuti.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2007

Il Presidente: PRODI

07A07804

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 4 settembre 2007.

Sospensione dell'efficacia del decreto 6 giugno 2007, relativo all'aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il proprio decreto 6 giugno 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 agosto 2007, n. 196, con il quale sono stati aggiornati gli importi delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta ed utilità dei soggetti interessati, riguardanti il settore della prevenzione sanitaria;

Rilevato che è stata rappresentata l'esigenza di riconsiderare le tariffe anche per altre tipologie di prestazioni rese dal Ministero della salute;

Ritenuta opportuna, pertanto, un riesame globale della questione relativa alla determinazione delle tariffe e dei diritti spettanti al Ministero della salute;

Considerato che, nelle more di tale riesame complessivo, l'applicazione del decreto ministeriale 6 giugno 2007 può determinare trattamenti sperequati nei confronti di specifici beni di interesse sanitario;

Ravvisata l'opportunità di sospendere l'efficacia del citato decreto ministeriale;

Decreta:

1. Per le ragioni indicate in premessa, è sospesa l'efficacia del decreto ministeriale 6 giugno 2007, di aggiornamento di alcune tariffe e diritti spettanti al Ministero della salute per prestazioni rese a richiesta di utilità dei soggetti interessati.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 settembre 2007

Il Ministro: TURCO

07A07842

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 26 luglio 2007.

Riconoscimento, al prof. Walter De Marco, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo

2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale datato 11 febbraio 2006 (prot. n. 1275) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 17 luglio 2007 (prot. n. 6091) e relativi allegati con la quale l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 18 gennaio 2006, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Bachelor of Art with Honours» con specializzazione in inglese, conseguito presso l'Università York di Toronto nel giugno 2002; titolo di abilitazione all'insegnamento «Bachelor of Education» con qualifica dell'insegnamento dell'inglese e dell'italiano, conseguito presso l'Università York di Toronto nel giugno 2002, posseduto dal cittadino comunitario Walter De Marco nato a St. Catharines (Canada) il 5 giugno 1970, comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dello Stato Canadese, che lo ha rilasciato, subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A - Lingua straniera - inglese;

46/A - Lingue e civiltà straniere - inglese.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 26 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07813

DECRETO 27 luglio 2007.

Riconoscimento, alla prof.ssa Johanna Kircher, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato; alla conoscenza della lingua italiana;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 luglio 2007, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Ritenuto che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dalla persona

interessata comprova una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata; il riconoscimento non deve essere subordinato a misure compensative in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia; l'esperienza professionale posseduta integra e completa la formazione professionale;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di istruzione superiore: «Magistra der Künste» materia principale: educazione artistica, materia complementare: filologia tedesca, rilasciato il 16 febbraio 2005 dall'Università di Salisburgo; titolo di abilitazione all'insegnamento: «Zeugnis über die Zurücklegung des Unterrichtspraktikums», rilasciato il 4 agosto 2006 dal Liceo Musicale di Salisburgo; posseduto da Johanna Kircher, nata a Bolzano, il 29 giugno 1978, di cittadinanza comunitaria; ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole italiane di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

25/A - «Disegno e storia dell'arte»;

28/A - «Educazione artistica»;

61/A - «Storia dell'arte»;

45/A - «Lingua straniera» - Tedesco;

46/A - «Lingue e civiltà straniere» - Tedesco.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 27 luglio 2007

Il direttore generale: DUTTO

07A07814

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 agosto 2007.

Autorizzazione alla riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate all'elaborazione del v.s.q.p.r.d. «Conegliano Valdobbiadene», per la campagna vendemmiale 2007/2008, ai sensi del disposto di cui all'allegato VI - K, 2-3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1607/2000.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, relativo alla nuova organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare l'allegato VI, sezione K, concernenti disposizioni sui vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate;

Visto il regolamento (CE) n. 1607/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, recante modalità di applicazione del predetto regolamento (CE) n. 1493/1999, in ordine al titolo relativo ai vini di qualità prodotti in regioni determinate, in particolare l'art. 7 e l'allegato IV, laddove è riportato, in applicazione del disposto di cui alla citata sezione K, punti 2 e 3, dell'allegato VI del citato regolamento n. 1493/1999, l'elenco dei v.s.q.p.r.d. la cui partita può avere un titolo alcolometrico volumico inferiore a 9,5% e pari o superiore a 8,5%, tra i quali per l'Italia figura il v.s.q.p.r.d. «Prosecco di Conegliano Valdobbiadene»;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2007, con il quale è stato approvato il vigente disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Conegliano - Valdobbiadene»;

Vista l'istanza presentata in data 27 agosto 2007 dal Consorzio per la tutela del Prosecco DOC «Conegliano - Valdobbiadene», con sede in Pieve di Soligo (Treviso), con la quale tenendo conto delle particolari condizioni climatiche verificatesi, è stata richiesta, per la corrente campagna vendemmiale 2007/2008, l'autorizzazione della riduzione del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della DOC «Conegliano Valdobbiadene», ai sensi dell'art. 4, comma 6, del citato disciplinare di produzione, in conformità alle condizioni previste dalla citata normativa comunitaria per la concessione dell'autorizzazione di cui trattasi;

Visto il parere favorevole espresso con nota n. 477315 del 29 agosto 2007 della regione Veneto;

Ritenuto che sussistono le condizioni per l'accoglimento della richiesta in questione;

Decreta:

Articolo unico

1. Per la campagna vendemmiale 2007/2008, il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve destinate all'elaborazione della sola tipologia spumante della DOC «Conegliano Valdobbiadene» è fissato a 8,5%, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del vigente disciplinare di produzione approvato con il decreto ministeriale 25 maggio 2007, conformemente al disposto di cui all'allegato VI - K, 2-3 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1607/2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A07798

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di Cassazione, in data 6 settembre 2007 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Casadei, delegato dal comune di Monte Grimano Terme (delibera n. 19 del 2 luglio 2007), di voler promuovere una richiesta di *referendum*, previsto dall'art. 132 secondo comma della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio del comune di Monte Grimano Terme sia separato dalla regione Marche per entrare a far parte integrante della regione Emilia-Romagna e, in particolare, della provincia di Rimini?».

Il sig. Casadei Elio dichiara di eleggere domicilio in Roma - via Giampiero Combi n. 117 - tel. 06/5032494.

07A07886

MINISTERO DELL'INTERNO

15º aggiornamento relativo all'accertamento della verifica di conformità delle armi ad aria compressa o a gas compressi sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 Joule

Il Ministero dell'interno rende noto che ai sensi dell'art. 11 della legge n. 526/1999 e dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 362 del 9 agosto 2001, sono stati attribuiti i numeri di verifica di conformità pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 2003 (suppl. ord.), n. 103 del 6 maggio 2003, n. 210 del 10 settembre 2003 (suppl. ord.), n. 22 del 28 gennaio 2004, n. 95 del 23 aprile 2004, n. 227 del 27 settembre 2004, n. 45 del 24 febbraio 2005, n. 183 dell'8 agosto 2005, n. 127 del 3 giugno 2006, n. 250 del 26 ottobre 2006, n. 19 del 24 gennaio 2007, n. 50 del 27 febbraio 2007 (Suppl. Ord.), n. 110 del 14 maggio 2007 e n. 145 del 25 giugno 2007 per i modelli specificati in allegato.

N. **CN 253** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: **Carabina**

Denominazione: **Hatsan**

Modello: **135**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nei:* = = =

Lunghezza canna/e: **mm 450 con portamirino mm 455**

Lunghezza arma: **mm 1190**

Funzionamento: **ad aria compressa a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **a stantuffo**

Nr. di spire totali: **42** *Diametro esterno* **mm 21** *Diametro filo* **mm 2,9**

Stato/i in cui è prodotta: **Turchia**

Stato/i da cui è importata: **Turchia**

Presentatore: **Frigerio Giovanna amministratore unico della ditta Bruni s.r.l.**

Note:

N. **CN 254** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: Carabina

Denominazione: **Hammerli**

Modello: **AR 30**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 415 con copricanna mm 660**

Lunghezza arma: **mm 1142**

Funzionamento: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **a stantuffo**

Nr. di spire totali: **11** *Diametro esterno* **mm 9,2** *Diametro filo* **mm 1,8**

Stato/i in cui è prodotta: **Svizzera**

Stato/i da cui è importata: **Svizzera**

Presentatore: **Lubrano Primo rappresentante legale della ditta Armeria Bersaglio Mobile s.r.l.**

Note:

N. **CN 255** progressivo della verifica di conformità in applicazione dell'art. 11 della Legge n.526/1999 e dell'art.2 del Decreto Ministeriale 9 agosto 2001, n.362

Descriziona dell'arma

Tipo: Carabina

Denominazione: **Walther**

Modello: **LG 30**

Calibro: **mm 4,5**

Numero delle canne: **una**

Numero dei colpi: *contenuti nel:* **= = =**

Lunghezza canna/e: **mm 415 con copricanna mm 537**

Lunghezza arma: **mm 840**

Funzionamento: **ad aria compressa in bombola serbatoio a caricamento successivo e singolo (manuale)**

Tipo della molla: **a massa battente**

Nr. di spire totali: **19,5** *Diametro esterno* **mm 4,8** *Diametro filo* **mm 0,75**

Stato/i in cui è prodotta: **Germania**

Stato/i da cui è importata: **Germania**

Presentatore: **Berti Carlo rappresentante legale della ditta Bignami S.p.A.**

Note.

NOTE

Al nr. **C.N. 226** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**F240 Classic**".

Al nr. **C.N. 236** è inserita la seguente nota:
Il modello dell'arma può essere denominato anche "**8001**".

07A07815

MINISTERO DELLA SALUTE

Manuale di corretta prassi operativa elaborato ai sensi del Regolamento (CE) n. 852 del 29 aprile 2004

Per l'opportuna divulgazione si comunica che il Manuale di corretta prassi igienica e HACCP per i centri di lavorazione e trasformazione della nocciola redatto dalla Società A.PRO.N.VIT. (località Vico Matrino, 4 - 01012 Capranica (Viterbo) - fax 0761/668972), è stato valutato conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 852/2004 dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto superiore di sanità.

Il suddetto Manuale è stato trasmesso alla Commissione europea.

07A07807

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Selezione di progetti di ricerca e sperimentazione nel settore florovivaistico

Con decreto del 1º agosto 2007 del direttore generale dello sviluppo rurale è stata indetta la procedura concorsuale per la selezione di progetti di ricerca e sperimentazione nel settore florovivaistico.

Il testo integrale del bando è consultabile nel sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali: www.politicheagricole.gov.it e la scadenza del bando è fissata al sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

07A07821

Domanda di modifica della denominazione «Lenteja de La Armuña» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 171 del 24 luglio 2007, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della I.G.P. «Lenteja de La Armuña», presentata dalla associazione Consejo Regulador della IGP ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/06 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari Divisione QPA III, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

07A07797

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Progetto di incremento della capacità di stoccaggio gas naturale della concessione «Settala Stoccaggio» nella regione Lombardia in provincia di Milano. Proponente: società Stogit S.p.a.

Con la determinazione dirigenziale prot. DSA/2007/0021167 del 26 luglio 2007 la Direzione generale per la salvaguardia ambientale ha esaminato l'istanza di verifica di esclusione dalla procedura di VIA relativa al progetto di incremento della capacità di stoccaggio gas naturale da realizzarsi mediante un incremento dei valori di pressione, non superiori al 7% della pressione originaria del giacimento, nel livello «SAN P/E» della concessione «Settala Stoccaggio» nella regione Lombardia in provincia di Milano.

Si dispone che il progetto, proposto dalla società Stogit S.p.a. - sede operativa di Crema (Cremona), via Libero Comune, 5 - 26013 Crema (Cremona), sia da sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Il testo integrale del citato parere è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/dde_via.htm; detto parere può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A07778

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica cogenerativa a ciclo combinato della potenza di circa 400 MWe in comune di Spinadesco. Proponente: società AEM Cremona S.p.a, Acciaieria ISP S.r.l., EDF International S.p.a., in seguito sostituite da Edison S.p.a. e ASM Brescia S.p.a.

Con il decreto n. 0000633 del 26 luglio 2007 il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto per la realizzazione di una centrale a ciclo combinato da 400 MWe in comune di Spinadesco (Cremona), proposta dalle società AEM Cremona S.p.a., Acciaieria ISP S.r.l., EDF International S.p.a., in seguito sostituite da Edison S.p.a. con sede in Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano e ASM Brescia S.p.a. con sede c/o Edison S.p.a. - Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A07779

Pronuncia di compatibilità ambientale relativa al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MWe alimentata a gas naturale in comune di Montenero di Bisaccia. Proponente: società Horizon Energy Development B.V. e Acea S.p.a.

Con il decreto n. 0000631 del 26 luglio 2007 il direttore generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto per la realizzazione di una centrale termoelettrica a ciclo combinato da 400 MWe e relative opere connesse in comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso), proposto dalle società Horizon Energy Development B.V. con sede in Leidsekade, 98 - 1017PP Amsterdam (Olanda) e Acea S.p.a. con sede in Contrada Selva, 496 - 66040 Altino (Chieti).

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori_azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A07780

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di alcuni immobili

Con decreto 25 giugno 2007 n. 531, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 1º agosto 2007, reg. n. 8, foglio n. 155, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del colatore Riello nel comune di Piacenza, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 23 particelle n. 3786, 3787, 3788, 3797, 3798 ed al foglio 24 particelle n. 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970 ed indicato negli estratti di mappa rilasciati il 20 luglio 2006 dall'Agenzia del Demanio filiale Emilia-Romagna.

Con decreto 25 giugno 2007 n. 532, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 1º agosto 2007, reg. n. 8, foglio n. 154, è stato disposto il passaggio dal demanio al Patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo della Roggia Regazzo nel comune di Quinto Vicentino (Vicenza), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 8 particella n. 292 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 17 gennaio 2003 dall'Agenzia del territorio, Ufficio provinciale di Vicenza.

Con decreto 4 luglio 2007 n. 568, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 2 agosto 2007, reg. n. 8, foglio n. 209, è stato disposto il passaggio dal demanio al Patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Olona nel comune di Milano, distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 471 particelle n. 300, 379, 380, 381 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 5 dicembre 2006 dall'Agenzia del territorio, Ufficio di Milano.

Con decreto 25 giugno 2007 n. 533, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 1º agosto 2007, reg. n. 8, foglio n. 156, è stato disposto il passaggio dal demanio al Patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo della Fossa Mandella nel comune di Isola della Scala (Verona), distinto nel catasto del comune medesimo al foglio 54 particelle nn. 951, 952, 953, 954, 955, 956 ed indicato negli estratti di mappa rilasciati dall'Agenzia del Demanio Filiale di Verona.

07A07808-07A07809-07A07810-07A07811

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(GU-2007-GU1-208) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

45-410100070907

€ 1,00